

CAMERA DEI DEPUTATI N. 948

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VILLA RUGGERO e GUERRIERI FILIPPO

Presentata il 13 marzo 1959

Modifiche alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, che prevede disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 novembre 1955, n. 1108, che regola le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato ha escluso dalle agevolazioni di cui fruivano, sin dal 1924, i congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria ed i gonfaloni delle città decorate di medaglia d'oro al valor militare.

Questa esclusione, che viene ad incidere su di un aspetto altamente significativo e di profonda rilevanza morale, ha determinato un giusto risentimento fra i decorati al valor militare e già nella seduta del 4 luglio 1956, al Senato, in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1956-57 venne presentato, a firma del senatore Prestisimone, un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo a predisporre un disegno di legge nel senso di riammettere alla concessione gratuita sulle ferrovie dello Stato i familiari dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria ed i gonfaloni delle città decorate anch'esse di medaglia d'oro al valor militare.

Il Ministro dei trasporti, esprimendo il proprio avviso su tale ordine del giorno, fece presente che, pur essendo d'accordo con lo spirito informatore, si trovava nella impossibilità di provvedere subito secondo l'intendimento del proponente, in quanto si

doveva predisporre un apposito strumento legislativo dato che la materia era ormai regolata da una legge in vigore.

Venne, pertanto, presentato il 20 luglio 1956, dall'onorevole Prestisimone il disegno di legge n. 1628 (Senato) con il quale venivano stabilite, oltre alle sopraricordate concessioni anche quella della riserva di uno scompartimento alla scorta delle bandiere dei gonfaloni delle città decorate di medaglia d'oro al valor militare in occasione di viaggi per manifestazioni a carattere nazionale.

Questo disegno di legge venne iscritto all'ordine del giorno della VII Commissione (Trasporti) del Senato, in sede deliberante, che nella seduta del 27 febbraio 1958 e, su richiesta del relatore senatore Tartufoli, deliberò il rinvio della discussione per predisporre alcune modifiche al testo, ma il disegno di legge decadde con la chiusura della legislatura.

Successivamente, alla Camera, gli onorevoli Ruggero Villa, Filippo Guerrieri, Scarascia e Semeraro, in sede di discussione del bilancio del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1958-59 ripresentarono un ordine del giorno analogo a quello del senatore Prestisimone ed il Ministro dei trasporti, onorevole Angelini, nella seduta del 18 settembre 1958, dichiarò che « lo scopo di queste agevolazioni è altissimo e nobilissimo

ed io sono perfettamente d'accordo per esaminare questo problema e dare il mio parere favorevole. Spero che il mio collega del Tesoro, che dovrebbe poi rimborsare — nei limiti delle possibilità — le ferrovie, possa aderire. Con ciò avremo dato il nostro doveroso omaggio alla memoria degli eroici caduti

e delle città decorate di medaglia d'oro al valor militare ».

La proposta di legge che oggi viene sottoposta all'esame degli onorevoli colleghi riveste un alto significato morale che ci esime da ogni ulteriore illustrazione e la affidiamo alla loro sensibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è aggiunto il seguente numero:

« n. 18) Alla scorta delle bandiere e dei gonfaloni delle città decorate di medaglia d'oro al valor militare per i viaggi effettuati in occasione di manifestazioni ».

ART. 2.

All'articolo 10, n. 2), della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è aggiunta la seguente lettera:

« o) Ai familiari, genitori, vedove e figli, per questi senza limiti di età, di decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria in numero non superiore a 200 all'anno ».

ART. 3.

All'articolo 11, n. 1, della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è aggiunta la lettera seguente:

« l) Ai familiari, genitori, vedove e figli, per questi senza limiti di età, di decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria in numero non superiore a 800 all'anno ».